

# **Esercitazione: Premessi brevi cenni sulla distinzione intercorrente tra delitti preterintenzionali e reati aggravati dall'evento, ci si soffermi sulla responsabilità dello spacciatore per morte del tossicodipendente**

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto penale

**di Vincenza Tempone**

La colpevolezza in diritto penale- La dottrina penalistica ritiene che sia un baluardo del moderno diritto penale e ne trova referente costituzionale all'articolo 27 laddove si afferma la personalità della responsabilità penale: tale proposizione dovrebbe intendersi non solo come messa al bando della responsabilità per fatto altrui, ma anche di inammissibilità nel nostro ordinamento penale di imputazioni sul solo nesso di causalità ovvero di responsabilità oggettiva. Ciò anche in relazione alla funzione rieducativa della pena che non avrebbe senso in relazione ad un fatto rispetto alla verifica del quale non fosse ascrivibile alcun rimprovero al suo autore (solo in senso oggettivo). Questa impostazione propugnata da una dottrina sempre più numerosa, ha portato l'attenzione su una serie di fattispecie che sembrano costruite in senso oggettivo, come nelle aberrationes, nei così detti reati aggravati dall'evento, nelle ipotesi previste in tema di concorso di persone agli articoli 116 e 117, nei reati sottoposti a condizioni di punibilità dette intrinseche, nei reati preterintenzionali. Inoltre il codice all'articolo 43, ammette che vi possano essere ipotesi di imputazioni sul mero nesso di causalità. La dottrina ha seguito due impostazioni: o la ricostruzione delle ipotesi su indicate in direzione di responsabilità soggettiva, o la potenziale illegittimità costituzionale in relazione all'articolo 27 della Costituzione. Il legislatore ordinario e la giurisprudenza sembrano in qualche modo recepire le istanze della dottrina negli ultimi anni. Il primo ha riformato nel 1990 la disciplina sulla imputazione delle aggravanti, modificandola da oggettiva a soggettiva (conoscibilità), la seconda, proprio in relazione a quest'ultima norma, ha ritenuto che il termine conoscibilità

debba essere interpretato come rappresentabilità rispetto alle aggravanti susseguenti, allargando anche a quelle costituenti in eventi ulteriori il criterio soggettivo di imputazione. In qualche pronuncia si è poi detto che ormai essendo questo un criterio irrinunciabile per qualsiasi imputazione penale, esso vada applicato anche ai così detti reati aggravati dall'evento. Se si aggiunge a ciò che anche la Corte Costituzionale in qualche caso riscrive la fattispecie criminosa in senso soggettivo (la prevedibilità in concreto del fatto più grave come condizione per l'applicazione dell'articolo 116), ci si rende conto di come ormai si sia di fronte ad una tendenza più o meno univoca da parte di tutte le componenti del diritto, ad affermare il principio di colpevolezza come cardine del diritto penale.

Il delitto preterintenzionale- L'articolo 43 del codice penale, tra il concetto di dolo e quello di colpa, immette un ipotetico terzo genere di elemento soggettivo, vale a dire il così detto delitto "oltre l'intenzione" o preterintenzionale che dir si voglia. Due sole sono le ipotesi di delitti preterintenzionali previsti da norme incriminatrici, l'omicidio e l'aborto. Il legislatore in effetti non sembra dare una nozione in senso soggettivo del delitto preterintenzionale descrivendolo invece da un punto di vista meramente strutturale, come la causazione di un evento più grave di quello preventivato e voluto. Più che la descrizione di un elemento soggettivo, sembra che si voglia stabilire una imputazione oggettiva dell'evento ulteriore. Anche ponendo l'attenzione sulle due fattispecie preterintenzionali, sembra chiara la volontà di imputare oggettivamente gli eventi morte e aborto in assenza di ogni riscontro soggettivo. La dottrina, sull'impulso dell'evoluzione sopra descritto, ha cercato con varie gamme di riportare anche il delitto preterintenzionale nell'alveo della responsabilità soggettiva. Si va da chi ritiene che si sia di fronte ad un dolo (per il primo evento, lesione o percossa nell'omicidio preterintenzionale) misto a colpa (per l'evento morte), a chi, senza giungere a tanto, afferma che l'evento morte possa essere imputato ex articolo 584 solo a condizione che esso sia prevedibile, in tal modo spostando sul piano oggettivo il perimetro della figura. Si può notare come poi, per espressa ammissione dei propugnatori di questa tesi (Fiore), dire prevedibilità dell'evento, equivalga ad ascrivibilità di un rimprovero soggettivo all'autore per non averlo evitato. Tale rimprovero non sarebbe relativo al fatto di aver violato la norma penale a monte (lesioni o percosse, colpa specifica), bensì alla mancanza di diligenza posta nella attività criminosa. Per tanto il criterio di diligenza sarebbe apponibile anche alle attività illecite e il giudice, prima di rilevare la ricorrenza della figura prevista all'articolo 584, dovrebbe verificare che la morte è

stata causata dalla modalità negligente nel compiere il delitto a monte; ove ciò non fosse rinvenibile, dovrebbe ritenere non soddisfatta la figura. Con tutta la comprensione delle ragioni che stanno a monte di una tale ricostruzione, essa è passibile di serie critiche perché stravolge il dettato normativo e anche il comune senso logico in quanto non è pensabile né che il giudice compia tali operazioni, né che possa trasferirsi il criterio di diligenza sul quomodo del delinquere. Né d'altra parte, per quanto si è detto, il cuore della questione muta se si cerca di limitare l'ampiezza dell'articolo 584 dal lato oggettivo del nesso di causalità con teorie come la causalità adeguata, umana, la miglior scienza ed esperienza, lo scopo della norma violata, l'aumento del rischio. Si tratta di teorie che, attingendo al criterio di prevedibilità, immettono nell'elemento oggettivo un parametro relativo alla colpa.

Reati aggravati dall'evento e articolo 586- Si tratta di una figura di stampo dottrinale che, allorchè in parte speciale ad una ipotesi base di reato, ne segue un'altra con pena più forte in relazione al verificarsi di un ulteriore evento non voluto, distingue il caso in cui tale meccanismo consista in una circostanza aggravante da quello in cui si sarebbe in presenza di un'autonoma figura criminosa. La ragione principale per cui la dottrina ha partorito tale figura ( non regolata dal codice) è di impedire di fronte ad eventi di enorme disvalore che essi, a differenza di quanto succederebbe se fossero qualificati come circostanziali, siano sottoponibili a giudizio di bilanciamento e considerati "perdenti" rispetto ad eventuali attenuanti e quindi privi di conseguenza e per l'autore. Mancando una definizione legale e anche un concetto ontologico di circostanza, è facile comprendere come in concreto sia impossibile stabilire una linea di discriminazione tra questa e la figura precedente. Taluni hanno riportato i reati aggravati dall'evento nell'alveo dei delitti preterintenzionali di cui ricordano la struttura. Senza voler entrare nel merito di discussioni troppo dogmatiche, si può affermare che in entrambi i casi vi è un figura base delittuosa suffragata dall'elemento oggettivo e da quello soggettivo (percossa per il preterintenzionale, maltrattamento, ad esempio per la figura del maltrattamento in famiglia), e un evento ulteriore (morte per il preterintenzionale, lesione grave o gravissima per il maltrattamento) che viene imputata per il solo fatto di essere conseguenza del primo delitto. L'unica differenza sta nella omogeneità esistente nel preterintenzionale tra le due figure avvinte quasi da una progressione di lesività allo stesso bene, non riscontrabile nei reati aggravati dall'evento. Anche qui si possono ripetere le stesse tematiche relative alla rilevanza oggettiva o "simil-soggettiva" dell'ulteriore evento. Né in modo diverso si affrontano

le tematiche relative all'articolo 586 del codice penale. La differenza rispetto all'omicidio preterintenzionale sta nel fatto che l'evento morte consegue alla violazione di ogni delitto doloso. Rispetto ai reati aggravati dall'evento, nella cui categoria pur è stato immesso da qualche esponente della dottrina, la differenza consiste nel trattamento sanzionatorio che richiama per relationem la disciplina dell'omicidio colposo.

Posizione dello spacciatore in relazione alla morte del fruitore della dose da lui alienata - In base a quanto detto è possibile ricostruire questa tematica particolare. Innanzi tutto occorre tener conto della situazione concreta: se il tossicodipendente sia consumatore abituale di quella dose o meno, se quel giorno sia visibile in lui una situazione di particolare malessere, se sia noto allo spacciatore che la qualità della droga non sia buona; in alcuni di questi casi, sempre che ciò sia provato dall'accusa, è ipotizzabile da parte sua una previsione dell'evento morte con accettazione del rischio e un'imputazione per omicidio volontario. Fuori di questo caso, fermo restando che lo spaccio di droga costituisce una figura di reato, la morte del tossicodipendente gli è imputabile ex articolo 586 come conseguenza causale del precedente delitto perpetrato sul mero nesso di causalità, per chi ritenga che il titolo di imputazione per tale fattispecie "de qua" sia meramente oggettivo. Per i fautori delle altre tesi occorrerà invece compiere un giudizio sulla prevedibilità in concreto dell'evento morte e ciò o sul piano del nesso di causalità, dichiarandolo non sussistente ove essa manchi, o su quello che definiremo "simil soggettivo", ad exemplum di quanto previsto in tema di circostanze aggravanti successive, con risultati non dissimili.

Vincenza Tempone

<https://www.diritto.it/esercitazione-premessi-brevi-cenni-sulla-distinzione-intercorrente-delitti-preterintenzionali-reati-aggravati-dallevento-ci-si-soffermi-sulla-responsabilita-dello-spacciatore-morte-del-to/>